

REGOLAMENTO DELLA RASSEGNA

Per “Ente Fiere” o “Ente” e “Organizzatore” s’intende: COMUNE DI SCANDIANO - Comitato Fiere con sede in Scandiano (R.E.), Piazza Prampolini, 1.

Art. 1 – AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE - Possono essere ammessi come Espositori:

a) Le aziende italiane o estere che esponano i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici previsti per detta Manifestazione. Qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o generali.

b) Le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati alla Manifestazione.

L’Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere anche Aziende, Enti ed Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall’esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più posteggi dello stesso settore merceologico.

Art. 2 – PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA – La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l’accettazione delle presenti “Condizioni Generali” nonché del “Regolamento Generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano”, e di ogni altra norma relativa all’organizzazione e al funzionamento della Rassegna e del Quartiere Fieristico.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l’elenco delle case da loro rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Mostra. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne sarà data comunicazione al richiedente tramite posta elettronica o posta certificata, che gli attribuirà la qualità di partecipante alla Mostra.

Per le domande di partecipazione inoltrate entro il **12 febbraio 2024** la comunicazione d’accettazione sarà spedita entro il 24 febbraio 2024.

Per le domande pervenute successivamente, l’informazione d’accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l’inaugurazione della Rassegna, e potrà essere effettuata tramite posta elettronica o posta certificata.

Per garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per l’iniziativa fieristica l’ente organizzatore adotta le seguenti clausole:

- diritto di prelazione acquisito con la partecipazione all’edizione precedente della manifestazione, a condizione che questo venga manifestato entro il 26 gennaio 2024,
- accoglimento della domanda in base alla data di presentazione della documentazione ed alla disponibilità di spazio per prodotto merceologico.

Alle Ditte le cui domande, per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, verranno respinte, sarà obbligatoriamente data motivata comunicazione entro il 24.02.2024, e sarà poi restituito l’eventuale acconto.

Art. 3 – QUOTA D’ISCRIZIONE E ACCONTO - Con la domanda di partecipazione gli espositori dovranno versare oltre alla quota di iscrizione, un acconto pari al 50% per ogni stand e/o metro quadrato di superficie richiesta. Il pagamento di acconto deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA e solo in seguito al ricevimento della fattura di acconto. Qualora la domanda di partecipazione non sia accettata, sia la quota d’iscrizione sia l’acconto saranno restituiti.

Art. 4 - TERMINI DI PAGAMENTO – Il richiedente, che avrà ricevuto la comunicazione d’accettazione della domanda di partecipazione, dovrà procedere al saldo solo in seguito al ricevimento della fattura di saldo ed esclusivamente tramite il sistema PagoPA entro il 20/03/2024.

Art. 5 – ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS – L’assegnazione degli stands è di **esclusiva e discrezionale competenza dell’Organizzatore**. Eventuali richieste particolari formulate dall’espositore all’atto della presentazione della domanda di partecipazione s’intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l’Organizzatore né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione.

L’Organizzatore si riserva di assegnare stands anche non risultanti nella pianta predisposta.

Per esigenze tecniche ed organizzative, l’Organizzatore a proprio insindacabile giudizio potrà, spostare o ridurre, ove occorra, lo stand già concesso, anche trasferendolo in altra zona, e ciò senza diritto per il partecipante ad indennità e risarcimento per nessun motivo. Di ciò l’Organizzatore dovrà dare comunicazione tramite posta elettronica o posta certificata.

Art. 6 – FACOLTA’ DI RECESSO – Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in modo di intervenire alla Mostra, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore tramite posta elettronica o posta certificata, almeno 18 giorni prima della data di inizio della Rassegna, ferma restando l’acquisizione all’Organizzatore della quota di iscrizione e dell’acconto prima della data di inizio della Rassegna, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della tassa d’iscrizione, anche dell’intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti o indiretti. In tale ipotesi, l’Organizzatore potrà in ogni modo disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri espositori.

Sulle valutazioni delle cause che impediscono la ditta di partecipare, giudicherà insindacabilmente l’Organizzatore.

Se l’espositore non darà comunicazione di recesso e non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Organizzatore.

Pure in questa ipotesi, l’Organizzatore potrà in ogni modo disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

L’Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Mostra, e – per motivi attinenti all’organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura.

In tali ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la tassa di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

Art. 7 – CONSEGNA DEGLI STANDS – Gli stands saranno messi a disposizione degli espositori nei seguenti termini:

- **Solo gli espositori dell’area interna: dalle ore 08.00 alle ore 18.30 del giorno 13/03/2024;**

- **Tutti gli espositori: dalle ore 08.00 alle ore 18.30 dei giorni 14 e 15/03/2024;**

- **Tutti gli espositori: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 16/03/2024.**

Il loro allestimento dovrà essere completato entro il termine previsto nel “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano” ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 6. Si precisa altresì che sarà assolutamente VIETATA la sosta delle autovetture all’interno del Parco Mostra nelle giornate d’allestimento e smontaggio Fiera. In caso di inosservanza a tali disposizioni l’Ente potrà far trasportare il veicolo fuori dal Quartiere Fieristico, in luogo custodito, a rischio e spese dell’espositore.

Art. 8 – ALLESTIMENTI – Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano” e la loro altezza non dovrà superare l’altezza massima consentita dal citato “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano”

E’ fatto divieto di costruire soppalchi accessibili che superino l’altezza di m. 0,70.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costituiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione antincendio.

L’Ente Fiere ha la facoltà di esaminare i progetti degli stands che per importanza, dimensioni e pericolosità risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l’agibilità degli spazi espositivi, e l’espositore ha l’obbligo di fornire gli elaboratori tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti.

Identica facoltà ed obbligo sussistono per gli stands, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà dell’Ente organizzatore richiedere l’intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L’espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano”.

L’impiego di mezzi audiovisivi, televisori, ed apparecchiature in genere atte a diffondere messaggi ed informazioni, alla proiezione di film, nastri ecc. è regolato dalle norme di Legge e dalle disposizioni della SIAE, anche per quanto attiene al diritto d’autore.

L’Espositore interessato deve pertanto preventivamente all’inizio della Manifestazione assolvere agli obblighi delle suddette disposizioni.

La mancata consegna all’Ente organizzatore delle dichiarazioni e documentazioni previste nel “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano” per la responsabilità nei campi degli allestimenti degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà all’Ente organizzatore la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell’espositore.

L’Ente organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all’esecuzione degli impianti ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell’Ente o di terzi, è a carico esclusivamente dell’espositore.

Art. 9 – RICONSEGNA DEGLI STANDS - Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da loro installati e, previo ottenimento del buono d’uscita da parte dell’Organizzatore, allontanarli dal quartiere fieristico.

Il buono d’uscita pur non potendo essere rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell’Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione alla Manifestazione e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel “Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano” Il partecipante espressamente autorizza l’Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell’espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti o materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono di uscita, autorizzando l’Organizzatore ad impedire l’uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per la merce, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico. Le operazioni di smobilitazione degli stands saranno così articolate:

- dalle ore 13.00 alle ore 18.30 del giorno 25/03/2024, saranno autorizzati all'uscita solo ed esclusivamente gli espositori dell'area interna che espongono prodotti alimentari e gli espositori dell'area esterna;
- dalle ore 8.00 alle 18.00 a partire dal giorno 26/03/2024, sarà autorizzata l'uscita di tutti gli espositori;
- le aree dovranno comunque essere liberate entro e non oltre le ore 18.00 del 27/03/2024.

Qualora lo sgombero degli stand non avvenga entro il termine di cui sopra, l'Organizzatore si riserva di provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del materiale: in questo caso l'espositore inadempiente sarà tenuto a rimborsare all'Organizzatore le spese vive sostenute per rimozione e/o sgombero e immagazzinamento del materiale stesso, oltre ad una penale giornaliera di €. 300,00 (trecento/00), per tutta la durata extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento.

Trascorsi 60 giorni dal termine dalla Rassegna, gli oggetti e i materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell'Organizzatore secondo modalità dello stesso discrezionalmente stabilite: il ricavato al netto di ogni credito dell'organizzatore e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all'espositore.

Art. 10 – ACCESSO AL QUARTIERE – La Rassegna è aperta ai visitatori, muniti del prescritto documento di ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare.

Per consentire il libero ingresso degli espositori e del loro personale alla Rassegna, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento.

All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità della Rassegna.

L'espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di quanti utilizzano il documento di libero ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

Art. 11 – SORVEGLIANZA CONTRO FURTI – RESPONSABILITA' PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Ente Fiere pur promuovendo per tutta la durata della Manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento o lo sgombero degli stands ad un servizio di vigilanza diurna e notturna del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso l'Ente di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati dall'Ente).

Art. 12 – ASSICURAZIONI – Il risarcimento dei danni dipendenti da furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore anche al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stands) avverrà esclusivamente attraverso adeguata copertura assicurativa che l'Espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le eventuali franchigie e esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'Assicuratore.

L'espositore si obbliga a stipulare adeguata copertura assicurativa anche contro tutti gli altri rischi, compresi quelli di incendio, danni per infiltrazione di acqua piovana e condotta, nonché di responsabilità civile verso terzi. Tutte le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia d'assicurazione a cura e spese dell'Espositore; dovranno operare per tutto il periodo di permanenza dell'Espositore e dei suoi beni nel Quartiere Fieristico e dovranno contenere la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili. L'Espositore ove ne venga richiesto anche durante lo svolgimento della Manifestazione, dovrà depositare una copia delle polizze presso gli uffici dell'Ente.

Art. 13 – STAMPATI INFORMATIVI - L'Organizzatore provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e riproduzione (anche in forma sintetica o abbreviata) nonché alla diffusione di stampati informativi e piante d'orientamento della Rassegna. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate sino a 30 giorni prima della data di apertura della Rassegna. Ciò non pregiudica la facoltà dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stands a norma del presente regolamento.

Art. 14 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore e dei concessionari dell'Ente Fiere di Scandiano ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 15 – DIVIETI – Agli espositori è vietato in particolare:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente ed eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore dispone che ciò sia possibile;
- cedere a terzi anche parzialmente o scambiare gli stands avuti in assegnazione;

- esporre prezzi ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore dispone che ciò sia possibile;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand quale appare nella domanda di partecipazione;
- esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione o non rappresentate.

I divieti di carattere tecnico emanati al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del quartiere fieristico e le prescrizioni relative contenuti nel "Regolamento generale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel Comune di Scandiano" si intendono facenti parte integrante del presente regolamento sottoscrivendo il quale l'espositore si impegna ad osservarli.

Eventuali deroghe ai divieti sopra indicati debbono essere rilasciate per iscritto dalla Direzione Tecnica dell'Ente Fiere e sempre a spese e sotto responsabilità del partecipante.

In caso di inosservanza anche di uno dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla Rassegna potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand. Ciò comporta l'immediata chiusura dello stand ed il suo ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti all'espositore.

Art. 16 – RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA RASSEGNA – E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della Rassegna, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi del contratto e degli impegni assunti verso l'Organizzatore.

Fino a 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la Rassegna, inviandone comunicazione agli espositori tramite posta elettronica o posta certificata senza perciò essere tenuto alla corresponsione di penali o di danni di sorta.

Art. 17 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – ELEZIONE DI DOMICILIO – NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE – E' fatto obbligo all'espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Ente.

L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.).

L'espositore elegge il proprio domicilio ad ogni effetto presso la sede dell'Ente Fiere, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Reggio Emilia.

Il rapporto fra l'Organizzatore, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 18 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' IN MERITO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI INFORTUNI (D.Lgs. 81/2008) – Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta

per l'esecuzione dei lavori di allestimento della manifestazione, dichiara di aver incaricato il Sig. _____ quale coordinatore e responsabile della sicurezza per la Ditta suddetta, il quale si assume la responsabilità con particolare riferimento alla prevenzione e protezione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008. Il sottoscritto si impegna a trasmettere le informazioni ricevute a tutti gli addetti nell'allestimento – gestione dello stand.

Art. 19 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR "il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del trattamento" è in possesso dei vostri dati personali, identificativi per adempire alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e dal regolamento contrattuale per le finalità indicate nel presente documento inerente la partecipazione alla Rassegna Centenaria 2024. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recando all'ufficio protocollo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell'ente. Dichiaro e concedo il consenso alle operazioni di trattamento dei dati personali da parte vostra inerente lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.